


ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ  
PAESI EMERGENTI



**ASPEm**

STATUTO



ASPEm prende origine da una comunità cristiana di base caratterizzata da un forte impegno sociale e civile.

Il valore e la **dignità della persona** costituiscono l'elemento centrale nel perseguimento di un'alta **giustizia, uguaglianza e pace**, che vanno costruite attraverso il riconoscimento e l'esercizio dei **diritti dei soggetti**, delle **comunità** e dei **popoli nell'ottica di una comune cittadinanza universale**. L'interdipendenza è un fatto, e l'**interculturalità** una sua profonda espressione. ASPEm vuole quindi contribuire al riconoscimento e alla valorizzazione delle **diversità** anche culturali e spirituali attraverso lo **scambio** e la **cooperazione** tra soggetti in un'ottica di reciproche contaminazioni, apprendimento e crescita.

La **solidarietà** è per ASPEm un valore irrinunciabile, condizione essenziale perché il fenomeno dell'interdipendenza non sia determinato unicamente dai mercati ma sviluppi le proprie potenzialità di umanizzazione. La solidarietà infatti *“non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutto”* (Giovanni Paolo II, *Sollicitudo Rei Socialis*, n° 38).

La nostra attenzione vuole rivolgersi all'altro come prossimo, e la nostra **opzione preferenziale per i più vulnerabili** in una prospettiva di **liberazione**. Tutti devono poter essere considerati e valorizzati come risorsa per il bene individuale e collettivo. Il **protagonismo** così sostenuto, affiancato alla scelta solidale e allo scambio come azione, si esprimono con la volontà di guardare con curiosità e ammirazione alle risorse dell'altro e delle altre culture, a identificare reciproche ricchezze e povertà, a valorizzare la propria soggettività come la concepiamo noi ma anche come siamo visti dagli altri.

In tutto ciò ASPEm sostiene quindi la **partecipazione**, stimolando e rafforzando le capacità personale, sociale e politica di soggetti attivi impegnati per il cambiamento, e capaci di riconoscersi nei processi del cambiamento avvenuto.

Al di là dei confini e dei limiti amministrativi, culturali o ideali, possiamo intendere il territorio come ambito definito dall'insieme delle opportunità esistenti o create e dalla loro articolazione. La **presenza forte e attiva sul territorio**, espressa attraverso la **promozione di reti** tra soggetti e il sostegno di **processi**, valorizzando le condizioni esistenti e costruendo quelle ideali, è la modalità con cui ASPEm agisce per lo **sviluppo di capacità individuali e collettive**.

Attraverso i **progetti**, nello specifico, ASPEm vuole propiziare uno sviluppo integrale e sostenibile, capace di gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche e naturali. La scelta dei partners tiene conto dell'attenzione che manifestano per i più vulnerabili e per il sostegno al protagonismo dei soggetti e delle comunità di appartenenza.

ASPEm sostiene e promuove il **volontariato** come scelta attiva, responsabile e consapevole, espressione di libertà e strumento di liberazione per sé e per gli altri.

ASPEm si organizza in équipe e commissioni di lavoro secondo la stessa logica di valorizzazione delle risorse personali per la crescita individuale e collettiva, sostenendo sinergie e dinamiche di comunicazione.



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.S.PEm.

---

## Articolo 1 Costituzione, sede e denominazione

---

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata "A.S.PEm. Associazione Solidarietà Paesi Emergenti". L'Associazione ha sede in Cantù Via Dalmazia, 2. Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, anche in altre località, sia in Italia che all'estero. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3. L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

---

## Articolo 2 Durata

---

L'Associazione svolgerà la propria attività per la durata di 30 anni. Trascorso tale termine l'Assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata.

---

## Articolo 3 Scopo e oggetto sociale | Scopi e finalità

---

### 3.1 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come finalità istituzionale il perseguimento di un'alta giustizia, uguaglianza e pace, partendo dalla centralità del valore e della dignità della persona, delle comunità e dei popoli. Intende valorizzare come risorsa l'interdipendenza della comune cittadinanza mondiale che, attraverso la solidarietà, il dialogo, la partecipazione e lo sviluppo di capacità individuali e collettive, possa portare alla realizzazione del bene comune.

### 3.2 Scopi / attività

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

a ] realizzare programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in economia di transizione o in zone dove si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n.49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri (ai sensi dell'articolo 28 della sopraccitata legge) nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsivoglia altra disposizione normativa applicabile, promuovendo anche studi, ricerche e progettazioni e avvalendosi della collaborazione e della partecipazione di partners presenti sul territorio di intervento, agendo a sostegno di processi e piani di sviluppo locali, nel rispetto delle identità;

- b ]** curare il reclutamento, la selezione e la formazione di personale tecnico e/o volontari in genere - anche promuovendo stage, master ed altre iniziative formative -, che possano mettersi a disposizione per lo svolgimento delle attività associative in Italia o nelle zone di intervento;
- c ]** proporre iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione, sia in Italia che all'estero, sui temi dello sviluppo, della mondialità, dell'interculturalità, dei diritti umani, della pace, del disarmo, dell'ambiente, dell'infanzia, delle pari opportunità, del razzismo, del commercio equo e solidale, dell'accesso all'acqua, anche in collaborazione con Enti pubblici, privati, fondazioni e associazioni;
- d ]** promuovere in Italia una maggiore e più approfondita conoscenza della realtà complessiva, della cultura, della società, delle tradizioni delle zone estere di intervento, promuovendo e proponendo iniziative di informazione;
- e ]** contribuire all'aggiornamento del corpo docente ed alla formazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in merito ai temi riportati al punto c), ma anche sostenendo e/o sviluppando processi specifici e/o problematici inerenti al territorio di appartenenza dei ragazzi, come -a titolo di esempio- la mobilità dolce, la promozione alla lettura, il movimento e lo sport;
- f ]** contribuire alla tutela dei diritti umani e alla promozione di una migliore qualità della vita, in particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione;
- g ]** aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali e/o internazionali che si prefiggano medesimi e/o analoghi scopi;
- h ]** aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni che svolgano attività sui territori di intervento e che operino compatibilmente con gli scopi associativi, al fine di migliorare e sviluppare reti territoriali;
- i ]** favorire l'integrazione dei migranti, attraverso iniziative in cui vengano valorizzate le differenze culturali, professionali ed esperienziali come risorsa spendibile nel e per il territorio e la comunità;
- l ]** promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai temi riportati al punto c) e a problemi e/o criticità relativi alle zone di intervento, anche attraverso la realizzazione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo;
- m ]** promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi di prevenzione disastri;
- n ]** promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;
- o ]** promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi di commercio equo e solidale;
- p ]** svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, per reperire i mezzi finanziari ed economici necessari per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli scopi associativi.

---

## Articolo 4 Soci

---

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.



I soci si dividono in:

- 1 ] soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione e tutti i soci che successivamente hanno aderito all'Associazione;
- 2 ] soci aderenti, si considerano tali i giovani (età massima 30 anni) che aderiscono all'Associazione contribuendo con una quota sociale simbolica (stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio). Al compimento del 30° anno di età i soci aderenti diventano soci ordinari con il pagamento della quota sociale effettiva;
- 3 ] soci onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni e dei soci onorari.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

---

## Articolo 5 Modalità di ammissione dei soci

---

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo; le eventuali rielezioni debbono essere motivate e il candidato socio può fare opposizione al rigetto nella prima assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

---

## Articolo 6 Perdita della qualifica di socio

---

La qualità dell'associato si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo:

- 1 ] per comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- 2 ] per persistenti violazioni degli obblighi statuari e regolamentari;
- 3 ] quando, in qualunque modo, rechi danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio può essere escluso in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

---

## Articolo 7 Diritti e doveri dei soci

---

Tutti i soci hanno diritto:

- 1 ] a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2 ] a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3 ] ad accedere alle cariche associative;
- 4 ] a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia (a proprie spese).

Tutti i soci sono tenuti a:

- 1 ] ad osservare il presente statuto, la Carta dei Fondamenti e il Codice di Comportamento dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2 ] a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3 ] a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4 ] a versare la quota sociale annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

---

## Articolo 8 Organi dell'Associazione

---

Sono organi dell'Associazione:

- a ] l'Assemblea dei soci;
- b ] il Consiglio Direttivo;
- c ] il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione;
- d ] il Collegio dei Revisori dei conti;
- e ] l'Assistente Ecclesiale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



---

## Articolo 9 Assemblea

---

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è organo sovrano dell'Associazione.  
L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio presidente al quale spetta di constatare la regolarità delle deleghe, di verificare che le quote sociali siano state versate ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

---

## Articolo 10 Convocazione dell'Assemblea

---

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno 2 volte all'anno di cui una per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.  
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1 ] approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2 ] elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- 3 ] designa l'Animatore dell'Associazione che ha il compito di valorizzare il contributo di idee, di studio e di lavoro degli associati. L'Animatore dell'Associazione dura in carica un anno e può essere rieletto;
- 4 ] nomina l'Assistente Ecclesiastico;
- 5 ] delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- 6 ] ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 7 ] delibera come organo di appello l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 8 ] delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- 9 ] stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1 ] sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2 ] sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto anche con posta elettronica o mezzo analogo, da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 8 in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



---

## Articolo 11 Validità dell'Assemblea

---

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

---

## Articolo 12 Votazioni

---

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza di 2/3 dei soci ed il voto favorevole di tutti i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

---

## Articolo 13 Verbalizzazione

---

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'Assemblea.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e sul sito web.

---

## Articolo 14 Consiglio Direttivo

---

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri. Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di sostituzione di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. In caso di dimissioni o di sostituzione di oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Possono fare parte del Consiglio i soci maggiorenni iscritti a libro dei soci da almeno un anno.

Il Consiglio nomina il Presidente dell'Associazione (che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo) e il Vice Presidente. Nomina inoltre il segretario, scegliendolo tra gli associati.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna. In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:



- 1 ] curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2 ] curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione anche attraverso specifiche deleghe;
- 3 ] curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4 ] predisporre i regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare alla Assemblea dei Soci;
- 5 ] predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- 6 ] provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese. Per la validità delle delibere occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i Consiglieri.

Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto o per mail da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di avviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

---

## Articolo 15 Il Presidente

---

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei soci, dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in sua assenza al membro del Consiglio più anziano d'età.

---

## Articolo 16 I libri sociali e i registri contabili

---

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1 ] il libro dei soci;
- 2 ] il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- 3 ] il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4 ] il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5 ] Il libro giornale della contabilità sociale;
- 6 ] Il libro dell'inventario;
- 7 ] Il libro delle offerte.

Tali libri, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e firmati da Presidente e Segretario in ogni pagina.

---

## Articolo 17 Il Vice Presidente

---

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

---

## Articolo 18 Il Segretario

---

Il Segretario, scelto dal consiglio direttivo tra i soci non amministratori, coordina l'attività dell'Associazione ed a lui fanno riferimento tutti i collaboratori, sulla base delle delibere vincolanti del Consiglio Direttivo. È delegato a sottoscrivere la corrispondenza ed inoltre cura e sottoscrive, unitamente al Presidente dell'Associazione, i verbali di riunione del Consiglio Direttivo, ed unitamente al Presidente dell'Assemblea i verbali di quest'ultima.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento delle attività sociali.

---

## Articolo 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti

---

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea scegliendoli anche tra i non associati. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Segretario.



Alla fine di ciascun esercizio i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale illustreranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno. Questo incarico può essere assunto da un revisore unico.

---

## Articolo 20 Assistente Ecclesiale

---

L'Assistente ecclesiale è segno di appartenenza ecclesiale dell'Associazione, ne propizia i rapporti con la chiesa locale e promuove all'interno dell'Associazione stessa ogni iniziativa atta a mantenere viva e concreta l'ispirazione cristiana. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

---

## Articolo 21 Gratuità degli incarichi

---

Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito della Associazione sono normalmente gratuiti, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei conti possono essere determinati solo dall'Assemblea dei soci.

---

## Articolo 22 Patrimonio

---

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a ] beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b ] dai contributi dei propri soci;
- c ] da contributi, donazioni, erogazioni e lasciti.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote sociali annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

---

## Articolo 23 Esercizio sociale

---

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio i quali verranno sottoposti all'Assemblea per la necessaria approvazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i 30 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

---

## Articolo 24 Scioglimento

---

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe, ovvero ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

---

## Articolo 25 Controversie

---

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi a cura dell'Assemblea; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

---

## Articolo 26 Rinvio

---

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.





Cantù, 29 gennaio 2013



ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ  
PAESIEMERGENTI



**ASPEm**

via Dalmazia 2  
22063 Cantù (CO)  
tel. +39 031 711394  
fax +39 031 713411  
aspem@aspem.org  
[www.aspem.org](http://www.aspem.org)